

ASSOCIAZIONE

"IL CAMMINO"

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI

DEL 13 FEBBRAIO 2021

L'anno 2021 (duemila ventuno), il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio, alle ore 12,00, a mezzo sistemi di video conferenza, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "IL CAMMINO", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), in particolare alle norme relative alle Organizzazioni di Volontariato;
2. varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente dell'Associazione Sig. Alfonso Rivi (C.F. RVILNS36H04C141M), il quale, verificata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, procede alla verifica del **numero degli intervenuti al collegamento**.

Si certifica, in specie, l'intervento di **10 (dieci)** associati, su totali **11 (undici)** soci in carica.

Numero presenti: 10 (dieci); Numero assenti: 1 (uno)

Pertanto, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente, il numero degli associati risulta essere sufficiente a deliberare.

È presente, inoltre, il Consigliere/Segretario Sig. Corrado Corradini (C.F. CRRCRD49D15H223Z).

Si passa quindi alla trattazione **dell'ordine del giorno**.

1. Il Presidente dichiara aperta la trattazione concernente: "modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), in particolare alle norme relative alle Organizzazioni di Volontariato.

Tutti gli associati intervenuti si dichiarano informati rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, rinunciando ad ogni eventuale opposizione.

Il Presidente espone le ragioni che rendono opportune modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione "IL CAMMINO" e prosegue con l'analisi di ciascuna proposta di modifica.

In particolare, si precisa che la denominazione dell'Ente sarà la seguente: Associazione "IL CAMMINO – Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "IL CAMMINO – ODV").

L'Assemblea degli associati, Organo competente a deliberare le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente, udita l'esposizione del Presidente, procede alla votazione relativa al testo del nuovo statuto dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati, **all'unanimità dei voti degli intervenuti, espressi in forma palese**

DELIBERA

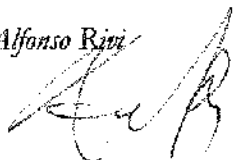
- A) di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "IL CAMMINO – Organizzazione di Volontariato" composto da numero 22 (ventidue) articoli e che si allega al presente verbale;
- B) di approvare la nuova denominazione dell'Associazione in "IL CAMMINO – Organizzazione di Volontariato";
- C) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione dello Statuto approvato presso le autorità competenti e successive ulteriori comunicazioni.

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto parola, la riunione si chiude alle ore 13:00.

Numero dei voti favorevoli: 10 (dieci); numero voti contrari: 0 (zero); numero astenuti: 0 (zero)

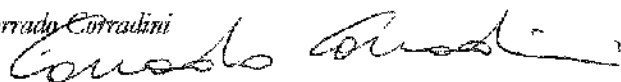
IL PRESIDENTE

Alfonso Rini



IL SEGRETARIO/VERBALIZZANTE

Corrado Corradini



Adottato il 11/3/2011
Preside: *[Signature]* N° 1099
Pagare € *[Signature]*
Furo *[Signature]*

IL FUNZIONARIO
G. Gabriella Cappelletti



STATUTO

Associazione

"IL CAMMINO - Organizzazione di Volontariato"

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata ***"IL CAMMINO - Organizzazione di Volontariato"*** (o anche, in forma breve, ***"IL CAMMINO - ODV"***), successivamente indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castellarano (RE). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
2. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, tra le quali:
 - organizzazione di incontri,

- convegni, seminari, studi e ricerche anche per promuovere la conoscenza di protagonisti del territorio che hanno speso la vita per il bene comune e la difesa della libertà,
 - gestione di musei e spazi culturali,
 - conservazione e valorizzazione di beni culturali;
- b) educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educative, tra le quali:
- gestione di laboratori didattici;
 - predisposizione di materiali didattici,
 - organizzazione di iniziative culturali rivolte ad alunni e studenti;
 - partecipazione ed organizzazione di iniziative solidaristiche con finalità educative;
 - iniziative di aiuto allo studio;
 - attività culturali, espressive, artistiche, ricreative e sportive con finalità educative;
 - erogazione di borse di studio in particolare a giovani in disagiate condizioni economiche;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, tra le quali:
- gestione strutture per l'ospitalità di persone e gruppi per ritiri spirituali, seminari culturali, campi scuola, campi scout, momenti educativi, gruppi di studio;
 - organizzazione di visite guidate, uscite didattiche, escursioni naturalistiche, partecipazione a eventi culturali, viaggi di istruzione;
 - organizzazione di pellegrinaggi;
- d) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli:
- iniziative per il recupero della memoria storica per favorire la riconciliazione nel territorio;
 - promuovere iniziative per l'aiuto a popolazioni che subiscono discriminazioni della libertà civile e religiosa;
 - attività di sensibilizzazione e di solidarietà internazionale.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

4. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione può collaborare, in modo diretto o indiretto, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

Art. 3 – Volontariato e volontari

1. Le attività della Associazione, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o dei volontari.
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, previa esibizione di apposita documentazione relativa all'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima e nel rispetto delle norme di legge.
3. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e operano secondo le direttive impartite dall'organo di amministrazione.
5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 4 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.
2. L'ammissione all'Associazione è da richiedersi per iscritto, mediante presentazione di apposito modulo recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'ente nonché l'impegno ad osservare il presente Statuto e i regolamenti. L'ammissione, così come il diniego, sono deliberate dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni e devono essere comunicate all'interessato. Il diniego deve essere debitamente motivato.
3. In caso di rigetto della domanda, avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea, da presentarsi da parte dell'aspirante associato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto.
4. Tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
5. Gli associati minorenni non godono dell'elettorato passivo.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

- c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, se maggiorenni;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) esaminare i libri sociali.

2. Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 6 – Perdita della qualità di associato

1. Il rapporto associativo si scioglie per:

- a) decadenza;
- b) recesso;
- c) esclusione;
- d) decesso.

- a) Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Associazione;
- b) Il recesso diviene efficace dalla comunicazione, in forma scritta, inviata all'Associazione da parte del recedente;
- c) Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, abbia posto in essere

comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità associative, rendendo incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. In caso di esclusione di un membro del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà astenersi dal voto.

2. Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza o l'esclusione dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'interessato può ricorrere all'Assemblea entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea degli associati si pronuncia alla prima convocazione utile, in occasione della quale deve essere garantito il contraddittorio con il soggetto interessato.
3. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi associativi

Art. 7 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vice - Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, se istituito.
2. Ai componenti degli Organi sociali – ad eccezione dell'Organo di controllo, qualora istituito – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e rappresenta il momento fondamentale di confronto tra gli associati per il corretto indirizzo dell'ente.
2. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è costituita dagli associati dell'Associazione.
3. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Convocazione e quorum

1. L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
2. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione trasmessa anche mediante l'ausilio di mezzi telematici, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione che in apertura di ogni adunanza, nomina il segretario verbalizzante della riunione.

4. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli degli intervenuti aventi diritto di voto.
5. L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche allo statuto e delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Sia in prima, che in seconda convocazione, le delibere sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.
7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
8. L'Assemblea può svolgersi, integralmente o parzialmente, con modalità telematiche, mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza che permettano il collegamento da remoto di tutti i partecipanti. I sistemi utilizzati, i tempi e le procedure, previamente fissati, sono resi noti a tutti gli associati e se ne dà conto nel relativo avviso di convocazione.
9. I sistemi di videoconferenza utilizzati per la seduta assembleare devono consentire:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Anche se la riunione si svolge con interventi dislocati in più luoghi, mediante collegamento audio/video, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantita la segretezza del voto.

Art. 10 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli associati esclusi o decaduti;
- e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti associati avverso il rigetto della domanda di ammissione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sulle linee di indirizzo dell'attività;
- h) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- i) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.

È composto, in numero dispari, da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio sono soci dell'Associazione.

2. Il Consiglio dura in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile. La carica è gratuita.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Convocazione e quorum

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno tre (3) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a 24 ore prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.
2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritengano opportuno, o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con voto palese; è adottato il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
6. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi, integralmente o parzialmente, con modalità telematiche, mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza che permettano il collegamento da remoto di tutti i membri. I sistemi utilizzati, i tempi e le procedure, previamente fissati, sono resi noti a tutti i membri dell'organo e se ne dà conto nella comunicazione relativa alla convocazione.
8. I sistemi di videoconferenza utilizzati per la seduta devono consentire:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Anche se la riunione si svolge con interventi dislocati in più luoghi, mediante collegamento audio/video, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantita la segretezza del voto.

Art. 13 - Competenze

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri Organi sociali.
2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
 - b) predispone bilancio o rendiconto;
 - c) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - d) individua e regola l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta, nella relazione di missione del bilancio, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
 - e) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi, nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - f) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto;
 - g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;

- h) adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
 - i) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - j) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - k) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
 - l) redige gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
 - m) delibera la quota associativa annuale.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 14 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio direttivo vengano a mancare, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione, nominando, in ordine decrescente, i soggetti della graduatoria dei non eletti.
2. Nel caso in cui non si disponga di tale graduatoria, o questa sia esaurita, si procederà alla cooptazione, salvo ratifica immediatamente successiva da parte dell'Assemblea, e sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall'Assemblea elettiva.
3. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio direttivo decade.
4. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente.
5. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione dell'Organo medesimo; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio direttivo.

Art. 15 – Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali.
3. Il Presidente sottoscrive i verbali delle riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne assicura la corretta tenuta presso la sede sociale negli appositi libri.
4. Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione.
5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
6. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica.
2. L'Organo di Controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
5. L'Organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
6. L'Organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
7. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. All'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

Art. 17 Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove istituito;
 - e) il libro di eventuali altri organi associativi;
 - f) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito eventuale regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 18 -Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche:
 - a) dalle quote degli aderenti;
 - b) da contributi di privati;
 - c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche opere e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f) da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g) da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h) da attività di raccolta fondi;
 - i) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - l) da proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui al precedente comma, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile a 180 giorni quando specifiche esigenze, documentate dal Consiglio Direttivo, lo rendano necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

Art. 20 – Scritture contabili e redazione del bilancio

1. Il Bilancio o rendiconto finanziario è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative.
2. Nella relazione di missione, allegata alla nota integrativa di bilancio o del rendiconto finanziario, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.
3. Il bilancio è inoltre depositato nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalle norme attuative, presso il Registro unico del terzo settore.

Titolo V – Norme Finali

Art. 21 – Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla

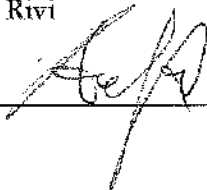
legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati a norma del presente Statuto.

2. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

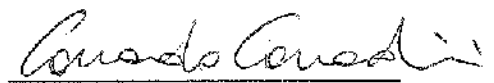
Art. 22 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente
Alfonso Rivi



Il Vice-Presidente
Corrado Corradini



COPIA _____
E _____
Registrato al n. _____

